

ORDINANZA N.10 DEL 16-05-2025

Oggetto: Revisione della disciplina sulla sosta temporanea di merci in banchina, ex. art. 50 Cod. Nav., nei porti del Sistema (Ordinanza n. 8 del 27.02.2023 ed art. 21 del Regolamento interno d'uso delle aree demaniali marittime).

Vista la propria Ordinanza n.8 del 27.02.2023 che disciplina in tutti i porti del Sistema la sosta temporanea di merci in banchina, ai sensi dell'art. 50 Cod. Nav. e dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Autorità d'uso delle aree demaniali marittime;

Considerata la valutazione effettuata dagli Uffici competenti di questa Autorità in merito all'opportunità di rivedere la disciplina prevista dalla predetta Ordinanza n.8 del 28.02.2023, essendo cessata l'esigenza iniziale di utilizzare tale istituto quale strumento incentivante dei traffici, anche tenuto conto degli importanti interventi infrastrutturali nel frattempo realizzati dall'Ente, nonché per rimarcare il carattere eccezionale e temporaneo del ricorso a tale istituto;

Considerata, inoltre, la necessità di dare uniformità alla disciplina di cui all'art. 50 Cod. Nav. in tutti i porti del Sistema;

Visti gli articoli 50, 64 e 65 Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione dello stesso Codice;

Vista la legge n.84/1994 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento interno di questa Autorità d'uso delle aree demaniali marittime ed in particolare l'art. 21;

Viste le proposte di modifica dei suddetti Uffici relative agli articoli 2 (introduzione delle spese d'istruttoria), 3 (riduzione della durata massima dell'autorizzazione) e 4 (abolizione del periodo di franchigia per tutti i porti del Sistema e nuovi canoni da assoggettare all'indice Istat annuale) della citata Ordinanza n.8/2023 e dato atto del parere favorevole del Comitato di Gestione di questa Autorità reso nella seduta del 23-04-2025 in merito alle predette proposte di modifica;

Visto il D. M. n.282 del 13 luglio 2021;

ORDINA

Articolo 1 (Modifiche all'Ordinanza n.8 del 27-02-2023).

Si approvano le modifiche/integrazioni agli articoli 2, 3 e 4 dell'Ordinanza n.8 del 27-02-2023 che di seguito si riporta integralmente comprensiva delle predette modifiche/integrazioni.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. La presente Ordinanza disciplina l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci, materiali e/o mezzi per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 50 cod. nav..
2. L'autorizzazione viene rilasciata esclusivamente alle imprese portuali autorizzate ai sensi dell'art. 16, della legge n.84/1994 e ss.mm.ii.
3. La presente Ordinanza si applica a merci e materiali in genere che non sono classificate "merci pericolose ai sensi del D.P.R. n. 134/2005 e ss.mm.ii., nonché dell'IMDG CODE e della normativa nazionale ed internazionale vigente in materia". In funzione della tipologia della merce da depositare nelle aree e pertinenze demaniali, le disposizioni di cui alla presente ordinanza dovranno ritenersi aggiuntive rispetto a quelle specifiche eventualmente previste per tale tipologia di merce (ad es. merci polverulenti/pericolose).
4. La presente Ordinanza riguarda anche la sosta temporanea di autoveicoli in import/export non ricomprendendo anche quelli destinati o provenienti dalle navi ro-ro in servizio di cabotaggio che utilizzano le apposite corsie od aree ad esse destinate per lo stretto tempo necessario alle operazioni di imbarco/sbarco secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 3 (Modalità di presentazione dell'istanza e documentazione richiesta).

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il legale rappresentante dell'impresa interessata deve formulare all'AdSP apposita istanza tramite lo Sportello SUA, entro il termine di tre giorni dalla data di inizio dell'occupazione richiesta. L'istanza, cui deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità, deve contenere:
 - a) indicazione della/e attività che si intende svolgere, specificando se trattasi di sosta temporanea di merci, materiali e/o mezzi;
 - b) indicazione della tipologia e del quantitativo delle merci, materiali e/o mezzi;
 - c) individuazione dello spazio destinato alla sosta temporanea, con allegato stralcio planimetrico, recante la quantificazione in mq della sua superficie;
 - d) indicazione del periodo di tempo ritenuto necessario per la sosta;
 - e) nominativo della nave e previsto approdo;
 - f) dichiarazione sostitutiva redatta nelle forme di cui al D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., di assolvimento di due marche da bollo del valore di € 16,00 ciascuna;
 - g) dichiarazione sostitutiva, redatta nelle forme di cui al D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii. con cui l'impresa dichiara di:
 - operare nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, avuto particolare riguardo al d.lgs. n.272/1999 e s.m.i. ed al d.lgs n.81/2008 ed alle norme specifiche in materia emanate dall'AdSP;
 - osservare la normativa ambientale di cui al Decreto Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ogni altra normativa applicabile in materia;

- essere a conoscenza che lo spazio destinato alla sosta temporanea non è assentito in concessione a soggetti terzi;
- essere a conoscenza di ulteriori pertinenti Ordinanze o altri provvedimenti regolamentari inerenti il tipo di attività da svolgersi, emanate dall'AdSP e dall'Autorità Marittima, per quanto di competenza;
- h) dichiarazione di manleva nei confronti dell'AdSP da qualsivoglia responsabilità relativa a danni a persone e/o cose che dovessero occorrere a causa dello svolgimento delle attività autorizzate;
- i) copia della ricevuta di versamento di € 100,00 a titolo di spese d'istruttoria del procedimento autorizzatorio, tramite bonifico intestato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale al seguente Iban: IT35S050340460000000005437.

Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese secondo il Modello "A" rinvenibile nello Sportello SUA di questa Autorità e sul sito istituzionale della stessa Autorità.

Articolo 4 (Durata dell'autorizzazione).

1. La sosta non potrà avvenire prima dell'autorizzazione rilasciata dall'AdSP.
2. La durata dell'autorizzazione per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci, materiali o mezzi non può eccedere i 30 giorni.
3. Eccezionalmente e solo in presenza di esigenze particolari che non possono essere altrimenti soddisfatte, da valutarsi da parte dell'AdSP caso per caso, è ammessa un'autorizzazione di durata superiore che, comunque, non potrà eccedere 60 giorni.

Articolo 5 (Canoni).

Per tutti i porti del Sistema dovranno essere corrisposti i seguenti canoni, con l'applicazione dell'indice ISTAT annuale, come segue:

- dal 1° al 5° giorno € 0,05 x mq
- dal 6° al 10° giorno € 0,08 x mq
- dall'11° al 20° giorno € 0,11 x mq
- dal 21° al 25° giorno € 0,14 x mq
- dal 26° al 30° giorno € 0,17 x mq
- oltre il 30° giorno € 0,25 x mq

Articolo 6 (Ulteriori obblighi delle imprese autorizzate)

1. L'impresa autorizzata alla sosta temporanea di merci, materiali e/o /mezzi è obbligata:
 - a osservare la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle operazioni portuali;

- a osservare la normativa ambientale di cui al Decreto Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ogni altra normativa applicabile in materia;
 - a garantire la viabilità, in condizioni di sicurezza, lungo il tratto delle aree interessate;
 - a segnalare adeguatamente la merce in sosta, nonché gli eventuali mezzi posti in adiacenza, in particolare nel periodo notturno, durante il quale dovrà essere garantita un'adeguata illuminazione;
 - a non far sostare i mezzi impegnati sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni da compiere ed i conducenti non dovranno allontanarsi dai veicoli stessi;
 - a rimettere in pristino lo stato dei luoghi al termine della sosta temporanea, con rimozione di tutti gli attrezzi e mezzi adoperati e con l'obbligo di segnalare tempestivamente all'AdSP eventuali danni causati all'infrastrutture. Le modalità dell'eventuale ripristino saranno stabilite dall'AdSP previo sopralluogo congiunto, con spese a carico della società autorizzata, fatta salva la facoltà dell'AdSP, in caso di inadempimento, di provvedere d'ufficio in danno alla stessa società.
2. Nell'ipotesi di sosta di contenitori impilati la sosta non potrà essere consentita oltre il "terzo tiro", tranne il caso di contenitori vuoti la cui altezza di sovrapposizione dovrà essere limitata al "secondo tiro". I contenitori dovranno sostare ad almeno 15 metri dal ciglio banchina per fini di sicurezza e per poter assicurare adeguati spazi di movimento ad eventuali mezzi in manovra.
3. Gli obblighi in materia di sicurezza sono posti in capo all'Impresa portuale che movimentata la merce e che ne chiede il deposito; eventuali servizi antincendio dipendono dalla tipologia della merce e devono far riferimento alle norme specifiche in materia.

Articolo 7 (Responsabilità e sanzioni)

1. L'impresa autorizzata sarà direttamente responsabile verso l'Autorità dell'inesatto adempimento degli obblighi e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, in conformità con la presente Ordinanza e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e cose nell'esercizio dell'autorizzazione.
2. L'inosservanza della presente Ordinanza, delle normative sopra richiamate e delle prescrizioni riguardanti l'esercizio dell'attività di impresa portuale, comporterà, a seconda della gravità delle circostanze, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, senza diritto ad alcun indennizzo.
3. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, saranno puniti a norma degli artt. 1165 e 1174 Cod. Nav.

Articolo 8 (Entrata in vigore della presente Ordinanza)

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 1° luglio 2025 e sarà pubblicata per 60 giorni naturali e consecutivi sull'Albo Pretorio on line dell'A.d.S.P. e sull'Albo Pretorio delle

Capitanerie di Porto e dei Comuni dei porti del Sistema, nonché sul sito istituzionale della stessa Autorità.

In relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. n.33/2013, la presente Ordinanza è direttamente smistata dalla Segretaria Generale all'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, che provvederà alla tempestiva e corretta pubblicazione nella Sezione dell'Amministrazione Trasparente, all'interno della sottosezione dedicata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR per la Sicilia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

IL PRESIDENTE
Dott. Pasqualino Monti

AREA DEMANIO:

Il Responsabile del procedimento:

Avv. Matteo Sciacca

Il Dirigente dell'Area Demanio:

Avv. Caterina Montebello

Visto: Il Segretario Generale

Dott. Luca Lupi